

N. 00344/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00656/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2011, proposto da:
Associazione Italia Nostra, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pubusa, Paolo
Pubusa, con domicilio eletto presso Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri N.84;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le
Opere Pubbliche Per Lazio Abruzzo e Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari,
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici, Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano,
Ministero della Difesa, Soprintendenza Per i Beni Architettonici Paesaggistici
Storici Cagliari e Oristano, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando
Generale della Guardia di Finanza, Comando Militare Autonomo Sardegna,
Regione Sardegna, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna,
Comune di Sant'Antioco, Provincia Carbonia Iglesias, Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Almaviva Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del:

- provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot. 01361 del 15.2.2011, adottato dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
- verbale del 20.12.2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO. PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari; se ed in quanto lesivi:
 - nulla osta della prefettura di Cagliari, prot. n. 90312 Area V del 16.12.2010;
 - parere del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna prot. n. 3152 del 20.12.2010;
 - nota prot. n. 27370 del 7.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
 - nota prot. n. 28393 del 20.12.2010 della Regione Autonomia della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI);
 - nota prot. n. 45348 del 17.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione urbanistica e paesaggistica;
 - nota prot. n. 7364 del 20.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna con annessi pareri della Soprintendenza Archeologica delle province di Cagliari e Oristano e nota prot. n. 19414 del 20.12.2010 della Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano;

- nota prot. n. 1449 del 24.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela della natura;
- nota prot. n. 3063 del 13.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Protezione Civile e Antincendio;
- nota prot. n. 24860 del 24.12.2010 del Comando Militare Autonomo della Sardegna;
- nota prot. n. 1593 del 7.2.2011 della Soprintendenza BAPSAE per le province di Cagliari e Oristano;
- nota prot. n. 6853 del 27.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;
- nota prot n. 7444/TP/CA-CI del 9.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias;
- nota prot. n. 36 del 4.2.2011 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- della Deliberazione della G.R. Della Sardegna n. 36/22 del 4.11.2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente unitamente al ricorso il giorno 27 luglio 2011, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., e portata all'ufficio notifiche il giorno 22 luglio 2011;

Considerato che i provvedimenti impugnati sono relativi all'installazione di un sistema radar costiero di profondità in comune di Sant'Antioco, località Capo Sperone;

Considerato che la ricorrente Associazione prospetta censure che coinvolgono interessi primari quali quelli alla salute ed ambientali, nonché valori di rilevanza costituzionale anche in relazione alla intensità dei campi elettromagnetici ed alla situazione dei luoghi;

Considerato che non appaiono manifestamente infondati i profili di censura che attengono alla correttezza, completezza e conclusività del procedimento, anche sotto l'aspetto della presenza dei soggetti aventi titolo a parteciparvi;

Considerati i vari aspetti di tutela che insistono sull'area interessata, la natura ed i vari titoli di protezione del sito;

Ritenuto che l'esame della domanda cautelare presentata dalla ricorrente va riservata al *Collegio re adhoc integra* ;

Considerato che va al momento evitato il prodursi di situazioni di compromissione ed irreversibilità;

Vista l'ordinanza cautelare n. 291 del 6 luglio 2011 data in pari materia;

Ritenuto, pertanto, che appaiono esistenti ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l'intervento cautelare immediato.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il prosieguo della procedura di cui agli atti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 ottobre 2011 (rel. Rovelli) ritenuto di trattare nella medesima camera di consiglio tutti i ricorsi presentati in pari materia.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il giorno 27 luglio 2011.

Il Presidente
Aldo Ravalli

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 27/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)